



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. **L'Altrelli** Maurizio, nato a Napoli il 23.06.1960, matr.n.16295.

Avvocato: **Riccio** Eduardo, Via Roma n.428 Pomigliano D'Arco - 80038 - Napoli.

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n.7769 depositata il 17.03.2010, notificata a questa Amministrazione Regionale a richiesta dell'avv. Riccio Eduardo in forma esecutiva in data 20.05.2010, trasmessa a mezzo fax dall'avv. Riccio Eduardo al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ed al Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura in data 27.07.2012 ed acquisita al protocollo del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento il 30.07.2012 con n.586045, il Tribunale di Napoli - Sez.Lav. - in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. L'Altrelli Maurizio, della somma di € 1.136,21a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali su detto importo via via rivalutato dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo. Il Tribunale di Napoli nel compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento della restante parte liquidata in tale misura ridotta in € 650,00, oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Riccio Eduardo. Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.117236 del 15.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (Anni 2000 e 2001), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con P.D. 31678 del 04/12/2012 ha predisposto uno schema di proposta deliberativa di riconoscimento di debito fuori bilancio ex DGRC 1731/06 avente ad oggetto, tra le altre, la sentenza de qua. Tale proposta, firmata dai Capi Settore congiunti dell'A.G.C. Bilancio,rispettivamente, in data 27 e 28.12.2012 è stata restituita dalla Segreteria di Giunta



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

all'Assessore proponente in data 11.01.2013 con la seguente motivazione: "l'atto si restituisce in quanto contenente riferimenti al bilancio gestionale dell'esercizio finanziario 2012, già scaduto".

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot .n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224629 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.7769 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 17.03.2010 e notificata in forma esecutiva in data 20.05.2010.

TOTALE DEBITO

€ 2.641,57

Dipendente sig. L'Altirelli Maurizio, matr.n.16295.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-2001) € 1.136,21
- Rivalutazione monetaria € 251,19
- Interessi legali su somme annualmente rivalutate maturati al 25.07.2014 € 326,36
- Competenze per spese legali avv. Riccio Eduardo € 927,81

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

Scheda debiti fuori bilancio pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)*

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza n.7769 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 17.03.2010 e notificata in forma esecutiva in data 20.05.2010;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

**Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis**



H 00741



REpubblica Italiana
NOME DEL POPOLO ITALIANO

2 copie In Proc.
2 copie Es. att.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. 11927/09
Richiedente
Xerografia GRATIS
(art. 18 L. 11/2/73 n. 533)
Napoli 4-3 MAR 2010
Il Cancelliere

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

dott. Giovanna Picciotti
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

alla pubblica udienza del 17-3-2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 11927 /09 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto:

risarcimento perdita di chances per retribuzione risultato

TRA

L'Altrelly Maurizio, rappresentato e difeso dall' avv.to Eduardo Riccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Somigliano d'Arco (Napoli), alla Via Roma n. 428,

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta Regionale, con sede in Napoli, alla via S. Lucia n.81 c/o Palazzo della giunta Regionale.

Contumace

Conclusioni delle parti: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16-3-2009 il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania con inquadramento nella categoria D, csponeva: a) che il CCNL del comparto Regione del 31.3.1999 aveva istituito, per il personale della categoria D, l'area delle posizioni organizzative, caratterizzate, in base all'art. 11 del CCDI 1998-2001, per la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e

graduate su tre livelli (A, B e C); b) che, con determine dirigenziali gli era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello A, incarico confermato per l'anno 2000; c) che, in relazione all'incarico conferito, aveva percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000; d) che, ai sensi dell'art. 11 del CCDI, in caso di conferimento di incarico, era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione positiva dei risultati secondo i criteri da stabilirsi dall'apposito Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998; e) che, a causa della colpevole inerzia della amministrazione, il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non era stato definito e ciò aveva impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, nè l'amministrazione vi aveva provveduto, ora per allora, una volta venuta finalmente in possesso dello schema di valutazione; f) che la riconferma nell'incarico di posizione unitamente alla assenza di rilievi in ordine ai risultati conseguiti erano indici sufficienti della presuntiva valutazione positiva del proprio impegno lavorativo e, quindi, prova del danno della perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato.

Tanto premesso adivano il giudice del Tribunale di Napoli per sentir accertare il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, ovvero al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione nell'anno 2000 e 2001, del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, quantificato nella misura del 50% dell'importo spettante ex art. 11 del CCDI, il tutto oltre accessori.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti segnati dalla seguente motivazione, con la quale, per la persuasività e completezza delle argomentazioni svolte, si intende aderire all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questo Tribunale (v. sent. dott. F. Spena del 4-10-2008 in atti).

Nessun equivoco può seriamente insorgere in ordine alla qualificazione della domanda attorea in termini sia di azione di risarcimento del danno per perdita di chances e sia di pagamento per il conseguimento della retribuzione di risultato.

In ordine alla domanda di pagamento della retribuzione di risultato la carenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini della maturazione del diritto ne determina l'infondatezza.

La prospettazione attorea muove, però, anche dal presupposto della perdita del diritto alla retribuzione di risultato addebitabile al colpevole inadempimento della amministrazione.

La omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze pacifiche e documentate. Anzi su di esse poggia il fondamento della azione di risarcimento proposta dalla parte ricorrente.

Così sgombrato il campo di indagine, sembra opportuno ricordare brevemente l'elaborazione giurisprudenziale in tema di risarcimento per perdita di chances.

E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed al pagamento, in caso di esito positivo della verifica, della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

L'art. 10 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999 ha previsto che per il personale della categoria D, titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio sia composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma ha trovato più completa attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 9.12.1999.

Precisamente l'art. 11 del citato CCDI ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo, per l'anno 2000, il valore della posizione organizzativa di ciascun livello.

Ha, poi, previsto che la retribuzione di risultato annua, per gli anni 2000 e seguenti, sia pari al 20% della retribuzione di posizione, "*previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di g.r. del 22.11.1998*".

La definizione del sistema di valutazione rappresenta, evidentemente, una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore.

L'esistenza di siffatto obbligo datoriale, seppure non previsto espressamente come tale dal contratto collettivo, discende direttamente dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 cc.) e nella loro esecuzione (art. 1375 cc). Soltanto attraverso la condotta accessoria —nella specie omessa— l'amministrazione regionale poteva adempiere alla obbligazione principale gravante a proprio carico di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi, per l'appunto, dei presupposti contrattuali.

La mancata definizione del sistema di valutazione così come la omessa attribuzione degli obiettivi, da cui è conseguita la materiale impossibilità di procedere alla verifica dei risultati raggiunti, costituiscono dunque un inadempimento contrattuale addebitabile alla condotta omissiva del datore di lavoro.

Pertanto, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno. (sulla qualificazione dell'obbligo v. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712 citate).

In ordine alla individuazione dell'"an" e del "quantum" del danno patito, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/12/2005, n.26666)

All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002) per la formazione del suo convincimento.

Anzi, in tale contesto, attesa la particolare gravosità dell'onere, la prova per presunzioni assume precipuo rilievo, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti — il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico — occorre accertare se si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle

- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali).

- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita).

Pertanto dal conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2000, può ragionevolmente inferirsi che l'amministrazione regionale abbia doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Ed invero, dalla lettura dei decreti dirigenziali di conferimento di posizione organizzativa, emerge che i criteri per la individuazione del dipendente sostanzialmente corrispondono ai precitati parametri contrattuali. E' espresso il riferimento alla valutazione, da una parte, della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi che si intendono raggiungere, dall'altra, avuto riguardo alla congruità rispetto a tali fini, dei requisiti culturali, dell'attitudine e delle capacità professionali, dell'esperienza acquisita e le attività svolte nel percorso lavorativo (v. determine in atti).

Significativo, poi, che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente -ed a maggior ragione- motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Nel caso in esame, non solo gli incarichi non sono stato anticipatamente revocati ma risultano addirittura confermati per gli anni successivi.

Tale rilievo rafforza il convincimento che la rinnovazione degli incarichi sia *ex se* ulteriore indizio di una presuntiva valutazione positiva dell'opera prestata dagli istanti e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

In definitiva, per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Circa il quantum della pretesa, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.

Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte

interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/11/2002, n.16202)

In ossequio a tali criteri, appare congruo il criterio di quantificazione del danno allegato al ricorso, consistente nella percentuale del 50% della retribuzione di risultato non percepita.

Questa, a norma dell'art. 11 del CCDI, è pari al 20% della retribuzione di posizione, a sua volta determinata per le posizioni di livello C in lire 14 milioni annui e di livello A in lire 22 milioni annui.

Conclusivamente la Regione deve essere condannata al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di € 1.136,21 per gli anni 2000 e 2001.

Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co 36 L. 724/1994.

Tenuto conto della peculiarità della controversia e del carattere seriale del contenzioso si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese nella misura della metà, ponendo le residue a carico della convenuta liquidate come da dispositivo.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunziando, così decide, rigettando ogni contraria istanza: 1) condanna la convenuta al pagamento di euro 1.136,21 in favore del ricorrente oltre interessi legali su detto importo via via rivalutato dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo; 2) compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo le residue a carico della convenuta soccombente liquidate in euro 650,00, oltre cpa ed iva secondo legge, con attribuzione all'avv.to Eduardo Riccio.

Così deciso in Napoli il 17-3-2010

CANCELLIERE
ROSE CARO

Il Giudice
dott. Giovanni Picciotti

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza
Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata
pronunciata e resa pubblica all'udienza del 17-3-10
Napoli, 18-3-10

Il Cancelliere

CANCELLIERE
ROSE CARO

PUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
 mandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed
 cinque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubb
 licatore di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubbli
 ca - arrervi quando ne siano legalmente richie
 stas conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale
 Napoli, Sezione Lavoro e Provvidenza, si rilascia in forma esecutiv
 richiesta del..... *Ricis* *Attr*.....

Napoli,1.1. MAG. 2010.....

IL CANCELLIERE

*Si notificano a 2 Regione Campania, in
 persona del legale rapp. e 3. re elett. re i
 abitato in 80132 Napoli alla VIA*

SANTA

LUCIA N° 81
 UFFICIO DI NOTIZIA DI NAPOLI
 lo UK. Gen. ha notificato in persona del
 delegato mediano e in persona di mani
 dell'Ingegneria Quirino e in persona di un

Muzzi Rosa

MA 20 MAG 2010

L'UFFICIALE CANCELLIERE
Ad. M. F. M. M.

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 4,14
Totale	€ 6,72
10%	€ 0,61
Totale	€ 7,13
1 postale	€
Totale	€

Sentenza del Tribunale di Napoli
Numero 7769/2010
Dipendente Sig.L'Altrelly Maurizio
Avvocato Riccio Eduardo

Diritti e onorari			650,00
spese generali	12,50%	650,00	<u>81,25</u>
			731,25
CPA	4%	731,25	<u>29,25</u>
			760,50
IVA	22%	760,50	167,31
TOTALE FATTURA			927,81
RITENUTA	20,00%	731,25	146,25
NETTO A PAGARE			781,56

